COMUNE DI CHIETI

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
Nominato con D.P.R. del 2 agosto 2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 49 del 03.04.2025

Oggetto: Affidamento incarico legale per rappresentanza e difesa in giudizio dell'Organismo Straordinario di Liquidazione del Comune di Chieti nel procedimento **n. 243/2025 RG** dell'Ufficio Del Giudice di Pace di Chieti.

L'anno duemilaventicinque il giorno 4 del mese di aprile alle ore 15,30 presso la sede comunale pro vvisoria in Corso Marrucino n. 81 (ex Banca d'Italia), in esecuzione del verbale di deliberazione n. 7 del 7 dicembre 2023 ad oggetto "Disposizioni per il funzionamento delle riunioni della Commission e straordinaria di liquidazione in modalità a distanza con collegamento telematico", è stato convocat o in modalità meeting online all'indirizzo https://guglielmolancasteri.my.webex.com/guglielmolanc asteri.my-it/j.php?MTID=ma5688d1522b8c42982ab812cc3dfec42 in sistema chiuso, l'Organo Strao rdinario di Liquidazione del Comune di Chieti, nominato con Decreto dl Presidente della Repubblic a in data 2 agosto 2023, ai sensi dell'art. 252 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti l ocali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito TUEL), nelle persone:

	Presenti	Assenti
Dott. Nello Rapini- *presidente*	X (a distanza)	
Dott. Francesco Pisani- *componente*	X (a distanza)	
Dott. Guglielmo Lancasteri- *componente*	X (a distanza)	

Partecipa alla seduta, il Segretario Generale del Comune Avv. Celestina Labbadia, in qualità di segretario verbalizzante;

L'organo straordinario di liquidazione

Premesso:

- che il Comune di Chieti, con delibera di Consiglio Comunale n. 320 del 22 giugno 2023, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di "dissesto finanziario", ai sensi dell'art. 244 e seguenti del TUEL;
- che con D.P.R. in data 2 agosto 2023 è stata nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione (di seguito OSL) per l'amministrazione e la gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti gli adempimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 28 agosto 2023, il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti l'OSL nelle persone del Dott. Guglielmo Lancasteri, del Dott. Francesco Pisani e del Dott. Nello Rapini;
- che l'insediamento dell'OSL presso l'Ente è avvenuto in data 29 agosto 2023, entro cinque giorni dalla notifica del provvedimento di nomina, ai sensi dell'art. 252, comma 2, del TUEL;
- che con deliberazione n. 1 del 29/08/2023, ad unanimità dei componenti della Commissione, è stato eletto Presidente della stessa il Dott. Nello Rapini;
- che con deliberazione n. 1 del 29/08/2023 oltre alle normali procedure di insediamento della Commissione ed alla nomina del Presidente si è dato avvio, altresì, agli adempimenti preliminari, ivi compresa l'approvazione dello schema di avviso/manifesto dell'avvio della

procedura di rilevazione delle passività dell'ente locale, che è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'ente e all'albo pretorio on line, affisso, in forma di manifesto, nel Comune di Chieti e diffuso anche attraverso comunicato stampa da parte degli organi di informazione;

- che con deliberazione n. 3 del 16/10/2023 è stata disposta la proroga di 30 giorni del termine, stabilito precedentemente al 30/10/2023, per consentire ai legittimi creditori di poter produrre l'istanza di cui all'art. 254, comma 2, del TUEL, fissando la definitiva scadenza al 30/11/2023;
- che con deliberazione n. 8 del 7/12/2023, questa Commissione ha approvato la "Proposta di adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del D. Lgs. n. 267/2000" notificandola al Sindaco ed ai componenti tutti della Giunta comunale;
- che con deliberazione n. 522 del 28 dicembre 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale ha approvato l'adesione alla procedura semplificata di cui all'art. 258 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'articolo 252, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che l'Organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;

Fatto presente

- che l'OSL, nell'ambito dell'espletamento dell'attività istituzionale di liquidazione straordinaria (acquisizione entrate e ricognizione, accertamento e pagamento dei crediti) ha avviato una intensa attività di ricognizione e di accertamento dei crediti maturati dall'Ente sino al 31.12.2022;
- che, in particolare, l'accertamento dei crediti di natura tributaria ha dato luogo a contenzioso con ricorsi promossi da alcuni soggetti passivi dei tributi /entrate patrimoniali dinanzi alla competente Corte di Giustizia Tributaria;
- che tale contenzioso va ad aggiungersi a quello già pendente nei confronti del Comune e della Teateservizi (società in house costituita nel 2007 anche per l'attività di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali ed extrapatrimoniali dell'Ente e dichiarata fallita dal Tribunale di Chieti con sentenza n.9/24) ed avente ad oggetto imposte inevase al 31.12.2022 e quindi di competenza OSL;
- che per far fronte a tale contenzioso, anche in relazione alla particolarità e non ordinarietà delle attività della liquidazione straordinaria, con propria delibera n. 47 del 18.03.2025, ad oggetto *" Affidamento incarico professionale per lo svolgimento di servizi legali di carattere tributario/contenzioso tributario di competenza OSL. Provvedimenti."*, è stato conferito ad un *team* di avvocati Sara Bascelli, Francesca De Vincentiis, Chiara di Cola e Giorgia Di Sabatino specifico l'incarico professionale di procedere ad una approfondita ed esaustiva analisi di tutte le posizioni attualmente pendenti al fine di porre l'Osl nelle condizioni di decidere se insistere giudizialmente o trovare soluzioni alternative;
- che con il citato provvedimento n. 47 del 18.03.2025 è stato deliberato anche la eventuale rappresentanza e difesa nei giudizi promossi, allo stato, dinanzi alle Autorità Giudiziarie competenti avverso atti e/o provvedimenti relativi ad imposizione tributaria di competenza OSL ex art.252 Dlgs 267/2000, anche con rilascio, ove occorra, di procura congiunta con il rappresentante legale dell'Ente;

Evidenziato che

il Sig. D.P.S., con ricorso notificato il. 18.2.2025 (in atti), ha proposto opposizione, con richiesta di sospensiva, avverso l'atto di pignoramento presso terzi promosso dal Comune (per mezzo dell'OSL) a seguito di ingiunzioni di pagamento-Tarsu- rimaste inadempiute;

Il Comune di Chieti pur disponendo di un Ufficio Legale interno, con nota del 13.09.2024 ha provveduto a segnalare l'impossibilità di prendere in carico la situazione relativa al contenzioso, rappresentando la difficoltà a procedere alla costituzione in giudizio a difesa dell'Ente;

Valutato

- infondato il ricorso
- il superiore interesse pubblico alla difesa dell'Ente;
- opportuno e necessario conferire incarico per l'opposizione al ricorso sopra descritto costituendosi nel giudizio per consentire il rispetto della vigente normativa in materia di rilevazione della massa attiva dell'Ente in dissesto finanziario ed a tutela degli interessi dei creditori che hanno presentato istanza di insinuazione a massa passiva;

Dato atto

che l'Organo straordinario di Liquidazione:

- non ha personalità giuridica, ma si avvale della personalità giuridica dell'Ente locale;
- opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture e dagli organi dell'Ente;
- è legittimato a sostituirsi agli Organi istituzionali, esclusivamente nell'attività di propria competenza e, ai sensi dell'art. 253 comma 3, del TUEL e art. 4 comma 8 ter DPR 378/93, gode di ampi poteri organizzatori che gli consentono di dotarsi di personale ed acquisire consulenze anche attraverso esperti esterni;
- per unanime giurisprudenza, è organo dell'Ente e non dello Stato, per cui non può avvalersi del patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato;

Richiamate le seguenti norme e la giurisprudenza, prassi e dottrina di riferimento.

Codice dei contratti pubblici vigente (D.Lgs. n36/2023), che prevede:

"Art. 56- Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi.
1. Le disposizioni del presente codice ***non si applicano*** *agli appalti e alle concessioni di servizi: (……)*
d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti ***servizi legali****:*
1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:
1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;
1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ex dell'art. 1 L. n. 31/82; (……)
5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

L'art.50 "contratti sottosoglia";

In genere la P.A. non è tenuta a seguire, quando conferisce incarichi di patrocinio legale ad avvocati, le procedure di evidenza pubblica previste dalle norme eurounitarie e nazionali per il contratto di appalto di servizi, atteso che le relative prestazioni professionali sono connotate dall'"intuitu personae" e da rapporti, fra il difensore ed il cliente, caratterizzati dalla massima riservatezza e, quindi, incompatibili con le menzionate procedure **Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 17/12/2021, n. 40572 (rv. 663534-01),**

Corte Giustizia UE, sentenza 6 giugno 2019, causa n. C-264/18 *è obiettivamente contraddittorio procedere alla selezione concorsuale dell'avvocato difensore stante la peculiarità del rapporto (fondato sulla fiducia)*

che si deve instaurare, evidenziando come il valore primario da tutelare con l'incarico di patrocinio è il diritto di difesa_della Pubblica Amministrazione; di conseguenza l'affidamento deve avvenire secondo modalità che garantiscano la migliore realizzazione di tale diritto, che non è assicurata dalla selezione concorsuale dell'avvocato che, al contrario, è suscettibile di comprometterlo. Per questo il principio di parità di trattamento non impedisce ma al contrario consiglia di disporre l'affidamento diretto dell'incarico di difesa dell'Ente, che quindi non è ostacolato dalla libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi.
La sentenza sopra citata, confermando i prevalenti orientamenti giurisprudenziali, ha chiarito che *"A tale riguardo, occorre rilevare che l'articolo 10, lettera d), i) e ii), della direttiva 2014/24 non esclude dall'ambito di applicazione di detta direttiva tutti i servizi che possono essere forniti da un avvocato a un'amministrazione aggiudicatrice, ma unicamente la rappresentanza legale del suo cliente nell'ambito di un procedimento dinanzi a un organo internazionale di arbitrato o di conciliazione, dinanzi ai giudici o alle autorità pubbliche di uno Stato membro o di un paese terzo, nonché dinanzi ai giudici o alle istituzioni internazionali, ma anche la consulenza legale fornita nell'ambito della preparazione o dell'eventualità di un siffatto procedimento. Simili prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza";*

CONSIDERATO che il presente affidamento risulta essere connotato da ragioni d'urgenza derivanti dalla richiesta della parte di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato ai sensi dell'art.47 comma terzo D.Lgs. 31 Dicembre 1992, n. 546 e che la fissazione a breve dell'udienza comporterebbe importanti effetti sul caso de quo tali da poter incidere negativamente sulla gestione della liquidazione;

EVIDENZIATO che gli avvocati incaricati, sopra citati, hanno provveduto a inviare preventivo di spesa, in atti, per l'incarico di difesa e rappresentanza congiunta dell'Organismo Straordinario di Liquidazione del Comune di Chieti nel giudizio presso il Giudice di Pace di Chieti n. 243/2025 RG promosso dal signor Silvano Di Paolo con ricorso notificato in data 18.02.205 avente ad oggetto l'atto di pignoramento di crediti verso terzi per € 3.233,87 (RIF. punto 3 del primo report del 31.03.2025);

RITENUTO di dover procedere all'affidamento dell'incarico di rappresentanza legale nel procedimento n. 243/2025 RG dell'Ufficio Del Giudice di Pace di Chieti;

Richiamati gli artt. 253, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000 e art. 4, comma 16, D.P.R. n. 378/1993;

Ritenuto necessario procedere a deliberare in merito;

DELIBERA

1) ***per le motivazioni esposte in premessa e qui richiamate*** di costituirsi in giudizio nel procedimento n. 243/2025 RG dell'Ufficio Del Giudice di Pace di Chieti;
2) di conferire per i motivi riportati in premessa e che si intendono integralmente riportati l'incarico legale all' Avv. Sara Bascelli, all' Avv. Giorgia Di Sabatino, all'avv. Chiara Di Cola e all'Avv. Francesca De Vincentiis congiuntamente e disgiuntamente tra loro riconoscendo ampio mandato di difendere e rappresentare l'OSL in relazione al ricorso di che trattasi con ogni facoltà di legge;
3) di stabilire il compenso complessivo spettante per la difesa nel procedimento n. 243/2025 RG dell'Ufficio Del Giudice di Pace di Chieti pari a €949,00, oltre oneri di legge e rimborso spese vive sostenute ed eventualmente anticipate, come da preventivo in atti;
4) di dare atto che il presidente dell'OSL ha conferito ai citati avvocati Procura speciale, sottoscritta anche dal Sindaco e allegata alla presente, e sottoscriverà apposita convenzione per regolamentare i rapporti tra OSL e i legali incaricati;

5) di dare atto che la spesa preventivata pari a € 949,00 oltre accessori di legge è imputata a carico della gestione straordinaria di liquidazione, ai sensi della normativa sulla liquidazione straordinaria riportata in premessa;
6) di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ex art. 4, comma 6, del d.P.R. 24.08.1993, n. 378;
7) di disporre, altresì, la pubblicazione del presente atto deliberativo all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi e nell'apposita sezione della home page del sito istituzionale internet dell'Ente;

Alle ore 15,40 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione con firma digitale del presente verbale di deliberazione.

L'OSL

Presidente – Dott. Nello Rapini — firmato digitalmente

Componente – Dott. Guglielmo Lancasteri — Firmato digitalmente da: Guglielmo Lancasteri
Luogo: Pescara
Data: 03/04/2025 15:58:03

Componente – Dott. Francesco Pisani — firmato digitalmente

Segretario Generale – Avv. Celestina Labbadia — firmato digitalmente

Allegato sub A) in atti

Firmato digitalmente da:
Pisani Francesco
Firmato il 03/04/2025 16:19
Seriale Certificato: 4139976
Valido dal 09/01/2025 al 09/01/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Aruba PEC

Verificatore ArubaSign
RAPPORTO DI VERIFICA

Nome documento procura 243 2025 Di Paolo-signed. signed Rapini.pdf.p7m

Data di verifica 04/04/2025 08:47:01 UTC **Versione verificatore** 8.0.5-RC4

Livello	Tipo	Firmatario	Autorità emittente	Esito	Pagina
1	Firma	nello rapini	ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1	VALIDA	2
2	Firma	FERRARA PIETRO DIEGO	InfoCamere Qualified Electronic Signatur...	VALIDA	4
	Appendice A				6

nello rapini

Esito verifica firma VALIDA

Firma integra

La firma è in formato CADES-BES
La firma è integra

Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 04/04/2025 09:47:01 GMT+01:00
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 04/04/2025 06:44:57 GMT+01:00
Validazione certificato eseguita tramite OCSP

Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
PKI Disclosure Statements (PDS): (it) https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf
PKI Disclosure Statements (PDS): (en) https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf

Dettagli certificato

Soggetto: nello rapini
Seriale: 2977d9af49f9fe2b78ff029d04cace17
Nazione: IT
Codice Fiscale: TINIT-RPNNLL60T20G482B
Autorità emittente: CN=ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1,OU=Qualified Trust Service Provider,OID.2.5.4.97=VATIT-01879020517,O=ArubaPEC S.p.A.,L=Arezzo,C=IT
Utilizzo chiavi: nonRepudiation
Policies: 0.4.0.194112.1.2,1.3.6.1.4.1.29741.1.7.1,CPS URI: https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-cps.pdf,1.3.76.16.6,
Validità: da 15/01/2024 10:58:15 UTC a 21/01/2027 10:57:15 UTC
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

Dichiarazione di Trasparenza:
- (it) https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf
- (en) https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf

FERRARA PIETRO DIEGO

Esito verifica firma VALIDA

Firma integra

La firma è in formato PADES-BES
La firma è integra

Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 04/04/2025 09:47:01 GMT+01:00
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 03/04/2025 16:15:50 GMT+01:00
Validazione certificato eseguita tramite OCSP

Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
PKI Disclosure Statements (PDS): (en) https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali/pds-servizi-qualificati-certificazione.pdf
Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dettagli certificato

Soggetto: FERRARA PIETRO DIEGO
Seriale: 2acc1e
Nazione: IT
Codice Fiscale: TINIT-FRRPRD54H29C632Q
Autorità emittente: CN=InfoCamere Qualified Electronic Signature CA,OID.2.5.4.97=VATIT-02313821007,OU=Qualified Trust Service Provider,O=InfoCamere S.C.p.A.,C=IT
Utilizzo chiavi: nonRepudiation
Policies: 0.4.0.194112.1.2,1.3.76.14.1.1.30,CPS URI: https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali.html,1.3.76.16.6,displayText: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019,
Validità: da 09/10/2023 08:28:14 UTC a 09/10/2026 00:00:00 UTC
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014
Dichiarazione di Trasparenza:
- (en) https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali/pds-servizi-qualificati-certificazione.pdf

Appendice A

Certificati delle autorità radice (CA)

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Seriale: 01
Organizzazione: InfoCamere S.C.p.A.
Nazione: IT
Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign
Autorità emittente: CN=InfoCamere Qualified Electronic Signature CA,OID.2.5.4.97=VATIT-02313821007,OU=Qualified Trust Service Provider,O=InfoCamere S.C.p.A.,C=IT
Validità: da 04/12/2019 09:49:37 UTC a 04/12/2035 10:49:37 UTC

ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

Seriale: 4d4afd13e8ae2789
Organizzazione: ArubaPEC S.p.A.
Nazione: IT
Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign
Autorità emittente: CN=ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1,OU=Qualified Trust Service Provider,OID.2.5.4.97=VATIT-01879020517,O=ArubaPEC S.p.A.,L=Arezzo,C=IT
Validità: da 26/04/2017 06:28:06 UTC a 21/04/2037 06:28:06 UTC

COMUNE DI CHIETI

I Settore "Affari Generali e Risorse Umane"
Segreteria Generale
C.so Marrucino n. 81 – 66100 Chieti
protocollo@pec.comune.chieti.it

Certificato di pubblicazione

La sottoscritta Avv. Celestina Labbadia, in qualità di Segretario Generale del Comune di Chieti, certifica che il presente **Verbale di Deliberazione n. 49** adottato dall'Organo Straordinario di Liquidazione resterà affisso all'Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi, dal 04 aprile 2025 al 18 aprile 2025.

La presente copia è conforme all'originale.

Chieti, 04 aprile 2025

COMUNE DI CHIETI · SEGRETERIA GENERALE ·

Il Segretario Generale

Avv. Celestina Labbadia